



ASSOLOMBARDA

Scadenzario Fiscale

Luglio 2020



Indicazioni generali sui termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni

Tutti i termini di versamento e di presentazione delle dichiarazioni, compresi gli elenchi Intrastat, **che scadono di sabato o di giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno lavorativo successivo.**

Scadenze con data variabile

Nel corso del mese scade:

- il termine di presentazione all'ufficio Iva della **dichiarazione di inizio attività ovvero di variazione dei dati**, per i soggetti che hanno iniziato, modificato o cessato l'attività nel corso del mese di giugno. La scadenza è trenta giorni dalla data dell'evento;
- il termine di consegna della **certificazione dei compensi ai dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno** e che ne facciano richiesta anticipata. In questo caso la certificazione va rilasciata entro 12 giorni dalla richiesta, diversamente la Certificazione Unica è da consegnare entro il 31 marzo dell'anno successivo;
- il termine di 30 giorni **per regolarizzare le infrazioni commesse nel versamento relativo al mese precedente** usufruendo della riduzione della sanzione a 1/10 del minimo (ravvedimento operoso).

In evidenza questo mese

Contribuenti interessati dagli ISA, compresi i forfettari – Imposte sui Redditi e IVA - Versamento Saldo 2019 e Acconto 2020

Per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfettario, scade il termine per il versamento del saldo 2019 e del primo acconto 2020 ai fini delle imposte sui redditi e dell'IVA.

20

In particolare, il termine di versamento previsto per il 30 giugno 2020 verrà prorogato con un apposito DPCM in corso di emanazione, in modo da differire la scadenza al 20 luglio 2020, ai sensi di quanto precisato nel Comunicato Stampa del MEF n. 147 del 22 giugno 2020.

Imposta di Bollo – Versamento dell'imposta relativa alle fatture elettroniche (se la somma degli importi dovuti per il I° e il II° trimestre del 2020 è maggiore di 250 €)

Scade il termine per il versamento dell'imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare 2020.

L'imposta di bollo è dovuta esclusivamente se la somma degli importi dovuti per il I° e il II° trimestre del 2020 è maggiore di 250 €, altrimenti il versamento è ulteriormente differito alla scadenza per il versamento dell'imposta di bollo relativa al III° trimestre dell'anno, ossia entro il 20 ottobre 2020.

Pertanto, devono effettuare il versamento coloro che:

- sono stati obbligati a versare l'imposta di bollo del I° trimestre 2020 il 20 aprile, in quanto l'imposta dovuta era superiore a 250 €, quindi dovranno versare il 20 luglio l'imposta dovuta per il II° trimestre 2020;
- non hanno versato l'imposta di bollo del I° trimestre 2020 il 20 aprile, in quanto non obbligati al versamento in ragione del fatto che l'imposta dovuta era inferiore a 250 €, dunque dovranno versare l'importo cumulativo dell'imposta dovuta per il I° e il II° trimestre 2020.

20

Tale possibilità di fruire del differimento del termine di versamento dell'imposta di bollo è stata introdotta recentemente dall'art. 26 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 (cd. "Decreto Liquidità").

L'Agenzia delle Entrate comunica l'ammontare dell'imposta dovuta, determinato in base ai dati contenuti nelle fatture elettroniche trasmesse al Sdl, riportando l'informazione nell'area riservata del soggetto passivo IVA presente all'interno del portale "Fatture e corrispettivi".

L'imposta di bollo può essere versata mediante il servizio presente nella predetta area riservata con addebito su conto corrente bancario o postale oppure utilizzando il modello F24 predisposto dall'Agenzia delle Entrate.

IVA – Comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (Esterometro)

Scade il termine per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nel secondo trimestre 2020 (il cd. "Esterometro").

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 127/2015, si ricorda che non sarà necessario assolvere tale adempimento per le operazioni da e verso l'estero per le quali sia stata emessa una bolletta doganale oppure siano state emesse o ricevute fatture elettroniche

31

Modello IVA TR – Presentazione Istanza di Rimborso/Compensazione

Scade il termine per la presentazione in via telematica (direttamente o tramite intermediari abilitati) del Modello IVA TR per il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA relativo al secondo trimestre 2020.

Se l'importo richiesto a rimborso è superiore a 30.000 € oppure l'ammontare da utilizzare in compensazione è maggiore a 5.000 € sarà necessario apporre il visto di conformità, ai sensi di quanto disposto rispettivamente dall'art. 38-bis del DPR n. 633/1972 e dall'art. 3 del DL n. 50/2017, conv. con modifiche in Legge n. 96/2017.

31

Le altre scadenze del mese

15

IVA – Emissione e registrazione di fatture

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni di beni comprovate da documenti di trasporto e alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nel mese precedente, nei confronti del medesimo soggetto (art. 21, D.P.R. 633/72 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni.

15

IVA – Annotazione del documento riepilogativo

Scade il termine per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad euro 300 emesse nel mese precedente.

15

IVA – Intracee – Fatture per acquisti comunitari

Scade il termine per la registrazione delle fatture per acquisti da Paesi Cee ricevute nel mese precedente, con riferimento a tale mese (art. 47, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

15

IVA – Intracee – Fatture per cessioni intracomunitarie

Scade il termine per l'emissione e la registrazione delle fatture relative alle cessioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

Le fatture devono essere registrate con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (artt. 46 e 47, D.L. 331/93 come modificati dalla L. 228/2012).

15

IVA – Intracee – Autofattura per mancato ricevimento della fattura dal fornitore comunitario

Scade il termine per l'autofatturazione nel caso di acquisti di beni da altro Paese Cee intervenuti nel mese di aprile, per i quali non sia giunta la fattura del fornitore comunitario entro giugno (art. 46, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012). La registrazione deve avvenire con riferimento al mese di giugno.

16

Accise – Versamento

Scade il termine di versamento delle accise sui prodotti energetici diversi dal metano immessi in consumo nel mese di giugno.

16

IVA – Liquidazione mensile – Versamento

Scade il termine entro cui i soggetti Iva devono effettuare la liquidazione mensile dell'Iva dovuta per il mese di giugno. Entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento, se di importo superiore a euro 25,82, altrimenti il versamento va effettuato insieme a quello relativo al mese successivo.

IVA – Imposta risultante dalla dichiarazione annuale – Versamento quinta rata

Per i contribuenti che versano a rate il Saldo IVA 2019 risultante dalla dichiarazione annuale, scade il termine per il versamento della quinta rata con applicazione degli interessi.

IVA – Contribuenti mensili con contabilità affidata a terzi

I contribuenti Iva mensili, che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità optando per il regime previsto dall'art. 1, comma 3, del D.P.R. 100/98, devono effettuare il versamento dell'Iva dovuta per il mese precedente in base alle registrazioni del secondo mese precedente.

Versamento unico – Scade il termine entro cui:

- *i sostituti di imposta devono versare con modalità telematiche (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) le ritenute su:*
 - retribuzioni di lavoro dipendente o compensi ad esse assimilati (compresi i compensi dei collaboratori coordinati e continuativi) corrisposti nel mese precedente;
 - compensi di lavoro autonomo pagati nel mese precedente;
 - cedole obbligazionarie scadute nel mese precedente, anche se non pagate;
 - provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio pagate nel mese precedente;
 - premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente;
 - interessi pagati nel mese precedente a residenti all'estero ovvero a soggetti diversi dalle imprese;
- *i sostituti di imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) alla Regione di competenza con il cod. trib. 3802:*
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno dell'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale regionale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2019 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale regionale all'Irpef sui redditi 2020 risultante dal conguaglio effettuato nel mese di giugno.

La Regione di competenza è individuata con riferimento al domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2019 per l'addizionale relativa all'anno 2019 e con riferimento al domicilio fiscale del dipendente alla data di cessazione del rapporto per l'addizionale relativa all'anno 2020.

- *i sostituti d'imposta devono versare telematicamente (F24 on line, F24 cumulativo, home banking) ai Comuni di competenza (D.M. 5 ottobre 2007 e Ris. Ag. Entrate 12 dicembre 2007, n. 368/E) con i cod. trib. 3848 (saldo) e 3847 (acconto):*
 - la rata relativa al saldo dell'addizionale comunale all'Irpef dovuta per il 2019 trattenuta dalla retribuzione corrisposta in giugno e calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio effettuate in dicembre nei confronti dei dipendenti;
 - la rata trattenuta dalla retribuzione corrisposta nel mese di giugno dell'acconto dell'addizionale comunale all'Irpef per il 2020;
 - per i dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro, l'addizionale comunale all'Irpef calcolata all'atto delle operazioni di conguaglio di fine anno 2019 in un'unica soluzione, nonché l'addizionale comunale all'Irpef sui redditi 2020 risultante dal conguaglio in corso d'anno effettuato nel mese di giugno.

Il Comune di competenza coincide con quello del domicilio fiscale del dipendente al 1° gennaio 2019 per l'addizionale relativa al 2019 e al 1° gennaio 2020 per quella relativa al 2020.

20

Regime speciale IVA MOSS – Trasmissione della dichiarazione e versamento dell'Iva

Scade il termine per la trasmissione telematica della dichiarazione trimestrale IVA riepilogativa delle operazioni effettuate nel trimestre precedente e contestuale versamento dell'Iva dovuta in base alla stessa. L'obbligo di comunicazione sussiste anche in caso di mancanza di operazioni nel trimestre.

25

IVA – Intrastat mensile e trimestrale

Scade il termine per la presentazione agli uffici doganali, esclusivamente per via telematica, degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese precedente (contribuenti mensili) o nel trimestre precedente (contribuenti trimestrali).

31

IVA – Editori

Gli editori devono procedere all'annotazione negli appositi registri delle indicazioni previste dal D.M. 9 aprile 1993 relative al mese precedente.

31

IVA – Enti non commerciali – Acquisti intracomunitari

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione e il versamento dell'Iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati con riferimento al secondo mese precedente (art. 49, D.L. 331/93 come modificato dalla L. 228/2012).

31

IVA – Fatturazioni e registrazioni

Scade il termine di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate nel mese di giugno tramite filiali o sedi secondarie, contratti estimatori e altre operazioni di cui al D.M. 18 novembre 1976, e il termine di fatturazione delle operazioni con prezzo determinato nel mese di giugno ai sensi del D.M. 15 novembre 1975.

31

IVA – Agenzie di viaggio

Scade il termine per l'annotazione dei corrispettivi relativi al mese precedente ai sensi del D.M. 30 luglio 1999 n. 340.

31

IRES e IRAP – Soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare – Acconto

Per le società di capitali per le quali il mese di luglio è l'undicesimo mese dell'esercizio sociale, scade il termine per il pagamento della seconda o unica rata di acconto Ires e Irap.

Contatti

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it